

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAPPUZZO, POLI, BUTINI, GIACOMETTI, PULLI, DI STEFANO, DONATO, IANNI, SARTORI, NIEDDU, DI LEMBO, LAURIA, SALERNO, D'AMELIO, AZZARÀ, DELL'OSSO, TOTH, ZANGARA e GIACOVAZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1988

Estensione dei benefici previsti all'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, agli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo o dall'ausiliaria e collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di guerra o di servizio, nonché norme per la liquidazione delle indennità operative di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, a tutto il personale militare in quiescenza

ONOREVOLI SENATORI. – Come è noto, l'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, prevede che all'ufficiale collocato in ausiliaria competente, per il periodo di permanenza nella predetta posizione di stato – stabilito in cinque anni – una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e quello economico spettante nel tempo al pari grado in servizio e con pari anzianità di servizio.

È bene evidenziare che l'attribuzione della predetta indennità di ausiliaria, la cui istituzione risale peraltro al 1954, trova la sua giustificazione nel fatto che, come sancito dall'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113, il passaggio nella categoria dell'ausiliaria determina per l'ufficiale sia l'obbligo ad

essere costantemente a disposizione del Governo, per l'eventuale richiamo in servizio, sia il divieto ad espletare attività lavorativa.

Ma è altrettanto vero che l'indennità di ausiliaria consente di mantenere agganciata la pensione – ancorchè parzialmente e per soli cinque anni – alla dinamica delle retribuzioni di servizio.

Ed è, in particolare, quest'ultimo aspetto che ingenera uno stato di profondo disagio morale ed economico negli ufficiali esclusi perchè collocati direttamente dal servizio permanente nella riserva o nel congedo assoluto. Si tratta di ufficiali che a causa di ferite, lesioni ed infermità contratte in servizio e per causa di servizio o per l'aggravamento delle stesse sono dichiarati, con provvedimento dell'Ammini-

strazione militare e non per propria volontà, inidonei alla posizione di ausiliaria.

In definitiva viene negato un beneficio ad una categoria che può essere considerata benemerita per aver servito con fedeltà e suprema dedizione l'Istituzione e che ora attende un significativo atto di solidarietà da parte del Paese e del Parlamento.

Sottopongo, inoltre, alla vostra attenzione l'esigenza di dare soluzione al problema concernente l'estensione della completa pensionabilità delle indennità operative al personale che non ne ha beneficiato al momento del congedo.

Infatti la legge 23 marzo 1983, n. 78, concernente l'aggiornamento delle misure delle indennità operative per il personale delle Forze armate, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, rivolgendosi soltanto al personale in servizio alla data del 1° gennaio 1982, ha omesso di allineare e perequare il trattamento pensionistico di coloro i quali a tale data erano già stati collocati in quiescenza. Conseguentemente si è verificato che gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze Armate, collocati a riposo a tutto il 31

dicembre 1981, godono di un trattamento pensionistico accessorio pari a lire 110.000 mensili lorde, se raggiunti dai limiti di età nel periodo 13 luglio 1980-31 dicembre 1981, mentre non vengono a godere di alcuna quota pensionata di detto trattamento se collocati in quiescenza entro il 12 luglio 1980. Tale disparità sussiste nonostante le condizioni d'impiego dei militari più anziani nel passato non siano state diverse da quelle oggi remunerate in maniera più favorevole sia in attività di servizio che in quiescenza.

Tenuto conto che la sperequazione descritta colpisce una benemerita categoria di personale e le vedove di militari spesso deceduti in servizio e per causa di servizio, si ritiene doveroso ed inderogabile ripristinare il giusto equilibrio nel settore del trattamento pensionistico degli appartenenti alle Forze Armate che, come noto, risulta già penalizzato a causa del noto fenomeno delle «pensioni d'annata».

Onorevoli Senatori, per i motivi precedentemente indicati e per ragioni di equità si raccomanda la sollecita approvazione della presente iniziativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'ufficiale cessato dal servizio permanente e collocato nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di guerra o di servizio, compete, per un periodo massimo di cinque anni, una indennità annua lorda, non reversibile, pari a quella prevista dall'articolo 44, lettera *b*), della legge 19 maggio 1986, n. 224.

2. L'indennità di cui al comma 1 compete altresì all'ufficiale in ausiliaria che, prima della scadenza del periodo di permanenza nella predetta posizione di stato, è collocato nella riserva o in congedo assoluto per l'aggravamento di ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di guerra o di servizio. La predetta indennità è attribuita per il solo periodo residuale necessario per raggiungere il limite massimo temporale previsto dall'articolo 44, lettera *a*), della legge 19 maggio 1986, n. 224.

3. Al termine del periodo di cinque anni, è liquidato al personale di cui ai commi 1 e 2 il trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 44, lettera *c*), della legge 19 maggio 1986, n. 224.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1985 e si applicano, a domanda, agli ufficiali indicati ai commi 1 e 2 cessati dal servizio permanente dopo il 1° gennaio 1980.

Art. 2.

1. A decorrere al 1° gennaio 1988, le misure dell'indennità d'impiego operativo di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, come modificate dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1986, n. 342, sono liquidate a tutto il personale collocato in quiescenza prima dell'anzidetta data.

2. Le indennità operative di cui al comma 1 sono agganciate e, quindi, liquidate automati-

camente in relazione alla dinamica delle indennità medesime percepite dal personale in attività di servizio.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 126 miliardi, di cui lire 1 miliardo per l'articolo 1 e di cui lire 125 miliardi per l'articolo 2, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1988.